

26 febbraio 2018

La cooperazione bancaria nei 70 anni della Costituzione

*di Giuseppe De Lucia Lumeno**

Settanta anni fa, il 1° gennaio del 1948, in Italia entrava in vigore la Costituzione repubblicana. Il settantesimo anniversario coincide con una fase politico-istituzionale particolarmente delicata segnata, tra l'altro, da un passaggio elettorale molto incerto e da un futuro non privo di preoccupazioni. Sono preoccupazioni di varia natura ma che possono rendere utili e necessari momenti e iniziative celebrativi dell'anniversario che sappiano ridare alla Costituzione nuova linfa a patto di riscoprirne l'attualità. Per farlo è necessario riprendere in mano quella Carta e rileggerne i motivi che la hanno animata risalendo alle fonti, alle idee di società che si nascondono dietro i singoli articoli e al clima politico di quella particolare fase storica. Il 2 giugno del 1946, il popolo italiano, attraverso il referendum aveva scelto la repubblica ed eletto l'Assemblea costituente. Un'Italia profondamente segnata da un ventennio di dittatura fascista, dalla sconfitta rovinosa nella guerra mondiale e da una lacerante lotta di Liberazione, riuscì a darsi, in appena un anno e mezzo di intensi lavori, il proprio patto civile che, ancora oggi, è alla base della pacifica convivenza ma che sembra ogni giorno indebolito dalla crisi economica, politica ed anche istituzionale. Su quali aspetti e temi, dunque, tornare ad indagare? Sono molti e di diversa natura. Quello che più ci è caro è, naturalmente, quello della cooperazione.

«La cooperazione, con le sue organizzazioni basate sui principî della mutualità e ispirate ad alte finalità di libertà umana, costituisce un efficace mezzo di difesa dei produttori e dei consumatori dalla speculazione privata, e di elevazione morale e materiale delle classi lavoratrici». E' questo il brano che introduce la relazione della III sottomissione dell'Assemblea Costituente. Ancora in quella relazione si legge che la cooperazione «deve essere considerata dallo Stato e dagli Enti pubblici», tra gli altri ambiti, «nel credito e nell'assicurazione: come mezzo atto a risuscitare, attorno alle Banche popolari, alle Casse rurali e alle Mutue assicuratrici la fiducia e l'attaccamento dei piccoli risparmiatori, degli artigiani, degli operai, perché siano assistite e sorrette le iniziative dei ceti medi e le attività cooperative, particolarmente nella loro azione di interesse locale». Sempre nel testo della relazione il Costituente si fa imperativo attribuendo allo Stato il compito di «aiutare, con i mezzi più efficaci, il sorgere, il rinnovamento e lo sviluppo di un sano movimento cooperativo ispirato all'interesse generale e ai fini di solidarietà sociale» arrivando ad una conclusione operativa nell'affermare che «si debba provvedere al finanziamento della cooperazione stessa in relazione ai nuovi compiti ad essa assegnati; che si debba provvedere ad una adeguata vigilanza atta ad assicurare alla cooperazione il raggiungimento delle sue finalità mutualistiche, fermo il principio della libertà di organizzazione e di funzionamento degli Enti cooperativi e la loro piena autonomia di fronte a qualsiasi interferenza di ordine politico».

Si tratta dei lavori che porteranno alla formulazione definitiva del vigente articolo 45: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità». Questo articolo va letto insieme al 41^{ue} che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, la quale non può però svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e all'articolo 47 che incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito favorendo l'accesso del risparmio popolare.

Oggi “la fiducia e l'attaccamento dei piccoli risparmiatori” così come “le iniziative dei ceti medi” nella loro “azione di interesse locale” continuano a costituire le “alte finalità di libertà umana”, rappresentano la “difesa dei produttori e dei consumatori dalla speculazione privata” e, elemento non secondario, possono realizzare “l'elevazione morale e materiale” della società. Per questo il sistema cooperativo continua a svolgere un ruolo essenziale per il pieno svolgimento della libera iniziativa economica garantendo proprio che essa non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o con la dignità umana. La funzione e il ruolo delle Banche popolari, che realizzano una presenza di prossimità per i risparmiatori da un lato e per la piccola e media imprenditoria dall'altro, trovano certamente nella Carta una solenne ufficializzazione ma nella realtà economica e sociale del Paese la più evidente attualizzazione di un principio universalistico che settanta anni di storia hanno profondamente cambiato ma mai messo in discussione: la realizzazione della dignità umana. L'operatività quotidiana di quel sistema è lì a dimostrarlo.

** Segretario Generale, Associazione Nazionale fra le Banche Popolari*